

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 1011 del 27 Maggio 2020

Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 28/2019. Non ammissibilità a finanziamento della Domanda Prot. n. CR/2019/26912 del 19/11/2019 presentata da MG 2000 SRL.

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.), che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii. ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Legge di stabilità", che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato

di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2 bis, comma 43 che dispone che: *“A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia- Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale”*;

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante *“Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148”*, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Richiamate le proprie ordinanze n. 2 del 19 febbraio 2019 e n. 3 del 27 febbraio 2019, modificate con le ordinanze n. 25 del 1° agosto 2019 e n. 26 del 9 settembre 2019, con le quali, in seguito alla proposta formulata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 185/2019, è stato approvato un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Richiamata altresì la propria Ordinanza n. 28 del 31 Ottobre 2019, con la quale, a seguito della emanazione della Deliberazione del 21 ottobre 2019, n. 1763, è stato approvato un Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012:

- avente le stesse finalità, gli stessi interventi e spese ammissibili del bando approvato con l'Ordinanza n. 2/2019, così come integrato dalle successive Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019 e 26/2019;

- riservato ai 352 soggetti che, in occasione dell'apertura della seconda finestra del sopra citato bando, hanno dato inizio alla compilazione delle domande che, al momento di chiusura anticipata della finestra stessa - determinata dal raggiungimento del numero massimo di richieste previste – risultavano pertanto in uno stato di lavorazione precedente a quello dell'invio alla pubblica amministrazione e in relazione alle quali non è stato possibile effettuare l'invio telematico;

- che prevede una diversa modulazione percentuale del contributo concedibile in misura pari ad un minimo del 50% fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili e incrementato del 10% nel caso in cui sussistano le premialità indicate nel bando medesimo;

Richiamate le disposizioni contenute del suddetto bando, e in particolare quelle relative agli obiettivi dello stesso, agli interventi ammissibili, alle spese ammissibili, alla dimensione minima dell'investimento ammissibile, ai soggetti che possono presentare domanda di contributo e relativi requisiti soggettivi di ammissibilità, alla localizzazione e ai requisiti degli immobili nei quali posso essere realizzati gli interventi, alle modalità e ai termini per la presentazione delle domande, alle cause di inammissibilità delle domande a seguito delle istruttorie formali e di merito delle stesse;

Vista la Determinazione del direttore Generale all'Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 6318 del 08/04/2019, avente ad oggetto "Individuazione dei collaboratori per l'attività di istruttoria e costituzione del nucleo di valutazione per la valutazione delle domande presentate ai sensi del bando approvato con ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n. 2/2019 così come modificato con l'ordinanza n. 3/2019";

Preso atto:

- che in data 19/11/2019 la società **MG 2000 SRL**, Codice Fiscale e Partita IVA 01864450356, ha presentato, tramite l'applicativo SFINGE 2020, la domanda di contributo registrata con Prot. n. **CR/2019/26912**;

- che l'istruttoria di ammissibilità formale della suddetta domanda, svolta dal Servizio Qualificazione delle Imprese ai sensi dell'Ordinanza n.28/2019, si è conclusa con un esito di non ammissibilità per la seguente motivazione:

Il progetto presentato non è ammissibile in quanto è realizzato in un immobile non localizzato in una delle aree individuate come ammissibili dai rispettivi Comuni nell'ambito dei centri storici e/o delle frazioni ai sensi del presente bando;

– che conseguentemente in data 19 febbraio 2020 è stato inviato, tramite l'applicativo SFINGE 2020, il preavviso di rigetto prot. n. CR/2020/3587 del 19/02/2020 ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

– che in data 26/02/2020 con comunicazione prot. n. CR/2020/4057 il richiedente ha provveduto ad inviare tramite l'applicativo SFINGE 2020 memorie ed opposizioni scritte al suddetto preavviso;

Viste le suddette memorie con le quali la richiedente società MG 2000 SRL ha illustrato come, dall'apposito elenco delle aree ammissibili predisposto dal Comune di Reggiolo, fosse desumibile l'inclusione dell'indirizzo del proprio immobile tra le zone approvate dal Bando;

Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate sul suddetto elenco nel quale, pur non essendo formalmente compreso il numero civico 103 di via Moglia in quanto l'intervallo dei civici dispari prevede solamente la numerazione "da 37 a 87", la non esplicita indicazione nel documento della distinzione tra gli intervalli di valori tra numeri pari e dispari è tuttavia suscettibile di involontarie interpretazioni non univoche da parte dell'utenza;

Considerato che la presa d'atto di tale circostanza ha fatto propendere per l'accoglimento delle osservazioni della società MG 2000 SRL al precedente preavviso di rigetto, determinando la riammissione in formale della domanda di contributo;

Visti i successivi esiti della valutazione di merito della sopra citata domanda svolta dal nucleo di valutazione così come risultano nel verbale della seduta del 24 marzo 2020, acquisito agli atti del Servizio Qualificazione delle Imprese;

Considerato:

– che la domanda sopra indicata non è stata ritenuta ammissibile a finanziamento per le seguenti motivazioni:

Il progetto non è ammissibile in quanto consiste in un mero ampliamento di un'attività produttiva già in essere; la pur apprezzabile proposizione di un laboratorio didattico, che costituirebbe elemento di novità, è limitato ad aspetto marginale del progetto e costituisce una parte solo minoritaria delle spese richieste a contributo.

– che conseguentemente in data 23 aprile 2020 è stato inviato, tramite l'applicativo SFINGE 2020, il preavviso di rigetto prot. n. CR/2020/9190 del 23/04/2020 ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

– che in data 04/05/2020 il richiedente ha provveduto ad inviare, sempre tramite l'applicativo SFINGE 2020, memorie e opposizioni scritte al suddetto preavviso;

– che le suddette memorie e opposizioni sono state sottoposte ad un ulteriore esame del nucleo di valutazione nella seduta del 20 maggio 2020, come risulta dal relativo verbale, acquisito agli atti del Servizio Qualificazione delle Imprese;

– che per quanto concerne le imprese produttive e manifatturiere, pur essendo importanti per lo sviluppo economico e sociale dei comuni interessati dal bando, non avendo esse la caratteristica di incidere in maniera diretta sull'attrattività dei luoghi in cui sono svolte se non per le attività dalle stesse svolte, gli interventi riqualificazione, ammodernamento e ampliamento delle medesime, per essere coerenti con gli obiettivi del bando, devono necessariamente riferirsi alla realizzazione di nuovi servizi che siano determinanti per suscitare l'interesse delle persone a recarsi nei luoghi in cui le predette attività sono esercitate, al fine di garantire un maggiore afflusso di utenza nelle aree interessate;

Ciò premesso il progetto proposto, anche alla luce di quanto già comunicato nel preavviso di rigetto e tenuto conto delle controdeduzioni acquisite, le quali non hanno fornito elementi o informazioni che potessero portare ad una revisione della valutazione iniziale da parte del nucleo, non è ammissibile a finanziamento poiché considerato non coerente con gli obiettivi del bando; in particolare lo stesso progetto, presentandosi come riqualificazione ed ampliamento di attività produttiva ma limitandosi alla creazione di nuovi spazi e all'ampliamento del fabbricato esistente, all'acquisto di arredi e di nuovi pc ed alla creazione di un sito internet aziendale, pur apportando un miglioramento delle condizioni lavorative e logistiche dell'attività, non si concretizza però nella realizzazione di un nuovo servizio che possa suscitare un aumento dell'interesse della comunità a frequentare maggiormente l'area interessata e che sia quindi idoneo a ricostituire normali condizioni di vita sociale nell'area stessa, secondo gli obiettivi e gli intenti definiti nel bando;

Ritenuto di procedere, con il presente provvedimento, per le motivazioni espresse nel sopra citato preavviso di rigetto e indicate nel suddetto verbale del nucleo di valutazione, alla definitiva dichiarazione di non ammissibilità a finanziamento della domanda di contributo in oggetto;

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di dichiarare la domanda di contributo Prot. n. **CR/2019/26912**, presentata in data 19/11/2019, tramite l'applicativo SFINGE 2020, dalla società **MG 2000 SRL**, con sede

legale nel Comune di Reggiolo (RE) – frazione Villanova, in via Moglia n. 103, Codice Fiscale e Partita IVA 01864450356, **non ammissibile a finanziamento**;

2. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo SFINGE2020 a MG 2000 SRL, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

3. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (Burett).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)